



Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (Legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 17 giugno 2016² sull'approvvigionamento del Paese è modificata come segue:

Art. 2 lett. c
Abrogato

Art. 3 cpv. 2–4

² Se l'economia non è in grado di garantire l'approvvigionamento economico del Paese, la Confederazione e, se necessario, i Cantoni prendono le misure preparatorie e d'intervento necessarie per far fronte a una situazione di grave penuria.

³ L'economia e gli enti pubblici collaborano nella definizione delle misure preparatorie e d'intervento.

⁴ Prima di adottare delle misure, gli enti pubblici devono verificare se è possibile garantire l'approvvigionamento economico del Paese mediante misure volontarie prese dall'economia.

Art. 5 cpv. 1, 2 e 5

¹ Il delegato stabilisce le misure preparatorie per garantire l'approvvigionamento economico del Paese in una situazione di grave penuria e disciplina le competenze.

² Le misure preparatorie non devono provocare una distorsione della concorrenza.

¹ FF 2024 ...
² RS 531

⁵ Sono fatte salve prescrizioni di leggi speciali destinate a garantire l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale.

Art. 8 cpv. 1 e 2

¹ Le imprese che importano, producono, utilizzano, consumano, trasformano o immettono in commercio per la prima volta beni d'importanza vitale possono essere tenute a concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

² Il Consiglio federale definisce la cerchia delle imprese interessate.

Art. 9 Copertura del fabbisogno, quantitativi e qualità

¹ Il Consiglio federale stabilisce, per tutti i beni d'importanza vitale soggetti alla costituzione di scorte obbligatorie, il fabbisogno da coprire o i quantitativi e la qualità per un periodo determinato.

² Può delegare al DEFR la competenza di stabilire la qualità.

Art. 15 Scorte della Confederazione

Se i proprietari delle scorte obbligatorie non sono in grado di coprire il fabbisogno, la Confederazione può costituire scorte proprie di beni secondo l'articolo 7 capoverso 1.

Art. 16 cpv. 1 e 5

¹ Se un ramo economico costituisce un fondo di garanzia sotto forma di patrimonio separato a destinazione vincolata per coprire le spese di deposito e compensare il deprezzamento delle scorte obbligatorie o gli svantaggi concorrenziali subiti, tale fondo deve essere amministrato da un ente privato, separatamente dal patrimonio di quest'ultimo.

⁵ *Abrogato*

Art. 20 cpv. 2

² Non sussiste alcun diritto a una garanzia per il finanziamento di merci il cui controvalore non è realizzabile in caso di trasferimento di proprietà secondo l'articolo 24 capoverso 1.

Art. 21 cpv. 1 e 2

¹ Se i mezzi dei fondi di garanzia non sono sufficienti per coprire le spese di deposito e il deprezzamento delle scorte obbligatorie o per compensare gli svantaggi concorrenziali derivanti dall'obbligo di costituire scorte, gli enti privati incaricati di amministrare tali fondi (art. 16) adottano le misure necessarie.

² Se è dimostrato che i costi per la costituzione di scorte obbligatorie non possono essere coperti con le misure di cui al capoverso 1 o con quelle ordinate dall'UFAE secondo l'articolo 17 capoverso 2, la Confederazione può assumere a breve termine, integralmente o in parte, i costi non coperti. Gli enti privati, insieme alla

Confederazione, adottano misure per farsi di nuovo carico a medio termine dei costi per la costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 31 Principi

¹ In una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente, il Consiglio federale adotta misure d'intervento economico per garantire l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale. Queste misure devono essere limitate nel tempo.

² Il Consiglio federale può adottare queste misure anche se una situazione di grave penuria rischia di sopraggiungere entro pochi mesi e se non può essere evitata o gestita adottando le misure successivamente.

Art. 32 Misure d'intervento per garantire l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale

¹ Per gestire l'offerta il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:

- a. ulteriori obblighi di depositare beni secondo l'articolo 7 capoverso 1;
- b. l'obbligo di costituire scorte;
- c. la liberazione di scorte obbligatorie e di altre scorte;
- d. obblighi legati alla produzione e alla trasformazione;
- e. obblighi legati all'utilizzo, al recupero e al riciclaggio di materie prime;
- f. l'obbligo di fornitura;
- g. la promozione delle importazioni e la limitazione delle esportazioni;
- h. l'obbligo di ampliare l'offerta di servizi o di fornire servizi;
- i. la limitazione o il divieto di offrire determinati beni o servizi.

² Per gestire la domanda può emanare prescrizioni concernenti:

- a. la riduzione del consumo di beni o dell'utilizzo di servizi;
- b. la limitazione o il divieto di utilizzare determinati beni o servizi;
- c. la distribuzione e l'assegnazione della priorità a determinati tipi di utilizzo.

³ Può inoltre emanare prescrizioni concernenti la salvaguardia, l'esercizio e l'utilizzo di mezzi di trasporto e infrastrutture per le imprese attive nell'approvvigionamento energetico, nell'informazione, nella comunicazione e nella logistica dei trasporti.

⁴ Può concludere negozi giuridici a spese della Confederazione.

Art. 36 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 e 3

¹ Il Consiglio federale può prestare garanzie limitate nel tempo per permettere alle aziende svizzere di trasporto e logistica di finanziare l'acquisto di mezzi di trasporto qualora:

- c. *Concerne soltanto il testo tedesco*

² Se ha prestato una garanzia, può autorizzare la registrazione o l'immatricolazione dei mezzi di trasporto all'estero per mantenere la loro disponibilità e preservare gli interessi finanziari della Confederazione.

³ Non sono prestate garanzie per il finanziamento di navi d'alto mare.

Art. 37 cpv. 2 e 3

² Se adempie la sua promessa di garanzia, la Confederazione ha un diritto di pegno prioritario sino all'importo della garanzia sul mezzo di trasporto e sui suoi accessori nonché su eventuali pretese di risarcimento.

³ *Abrogato*

Art. 38 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La Confederazione può accordare indennità alle imprese di diritto privato o pubblico per le misure di cui agli articoli 5 capoverso 4 nonché 32 e 33, se:

Art. 46 cpv. 3, primo periodo

³ I ricorsi contro decisioni su opposizione o su ricorso fondate sugli articoli 32 e 33 o sulle relative disposizioni d'esecuzione devono essere interposti entro cinque giorni.

Art. 49 cpv. 1 lett. a

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a. contravviene alle misure di cui agli articoli 5 capoverso 4, 28 capoverso 1, 29, 32 capoversi 1 e 3, e 33 capoverso 2;

Art. 49a *Contravvenzioni*

È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione di cui all'articolo 32 capoverso 2.

Art. 57 cpv. 2 e 3^{bis}

² *Abrogato*

^{3bis} Il Consiglio federale può autorizzare il DEFR ad adeguare le prescrizioni di cui all'articolo 32 se non è in grado di provvedervi direttamente a causa dell'urgenza e se la situazione in materia di approvvigionamento lo richiede.

Art. 58 *Organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese*

L'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese è composta:

- a. dal delegato;
- b. dai settori specializzati;

- c. dall'UFAE;
- d. da altri servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale.

Art. 58a Delegato

¹ Il Consiglio federale nomina un delegato all'approvvigionamento economico del Paese. Consulta in via preliminare l'economia e i Cantoni.

² Il delegato dirige i settori specializzati e, come direttore, l'UFAE.

³ Osserva la situazione in materia di approvvigionamento, tenendo conto delle rilevazioni effettuate da altre autorità e dall'economia. Propone al Consiglio federale le rilevazioni statistiche necessarie per garantire l'approvvigionamento economico del Paese.

⁴ Garantisce che la rilevazione e il trattamento dei dati statistici non provochino distorsioni della concorrenza.

⁵ Presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto sulla situazione in materia di approvvigionamento e sullo stato delle misure preparatorie.

Art. 58b Settori specializzati

¹ I settori specializzati sono composti da specialisti dell'economia, della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

² Assistono il delegato nell'esecuzione della presente legge.

³ Il Consiglio federale definisce i singoli settori specializzati su proposta del delegato.

Art. 60 cpv. 1–2

¹ Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia compiti pubblici ai sensi della presente legge, a condizione che:

- a. non svolgano attività lucrative nel settore dei compiti affidati loro;
- b. i loro collaboratori non esercitino una funzione in uno dei settori specializzati.

^{1bis} Possono essere delegate in particolare:

- a. attività di controllo e di sorveglianza;
- b. osservazioni del mercato e analisi;
- c. attività di esecuzione nell'ambito delle misure preparatorie e d'intervento che richiedono conoscenze specifiche in un dato settore economico.

^{1ter} Le organizzazioni dell'economia possono essere indennizzate fino a copertura dei costi per la loro collaborazione.

² *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

Art. 62

Abrogato

Art. 64 cpv. 3 e 4

³ Nonostante le disposizioni di altre leggi federali, incluse quelle concernenti l'obbligo del segreto, le seguenti autorità forniscono informazioni ai settori specializzati, all'UFAE, agli enti incaricati di amministrare i fondi di garanzia e alle organizzazioni di cui all'articolo 60 e mettono a loro disposizione documenti, nella misura indispensabile per l'esecuzione della presente legge:

- a. l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: per l'importazione e l'esportazione di beni d'importanza vitale;
- b. l'Ufficio federale dell'agricoltura: per le derrate alimentari e gli alimenti per animali nonché per le sementi e il materiale vegetale;
- c. l'Ufficio federale di statistica: per le economie domestiche private;
- d. l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici: per la produzione, l'immissione in commercio, la distribuzione e l'omologazione di medicinali d'importanza vitale;
- e. la Commissione federale dell'energia elettrica: per l'esercizio della rete elettrica nella zona di regolazione Svizzera;
- f. la Commissione federale delle comunicazioni: per le concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione e per le concessioni per il servizio universale;
- g. la Commissione del trasporto ferroviario: per il monitoraggio del mercato e l'osservazione della rete ferroviaria;
- h. l'Ufficio svizzero della navigazione marittima: per le garanzie prestate a favore di aziende svizzere di trasporto e logistica.

⁴ Il Consiglio federale può obbligare altre autorità a fornire all'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese le informazioni e a metterle a disposizione i documenti di cui necessita per svolgere i suoi compiti.

Art. 64a *Trattamento dei dati*

¹ L'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese può trattare dati su segreti professionali, di fabbricazione o d'affari di persone giuridiche e fisiche, nella misura indispensabile per l'esecuzione della presente legge. Può comunicare tali dati a terzi che partecipano all'attuazione di una misura preparatoria o d'intervento qualora ciò sia indispensabile per la sua esecuzione.

² Può trattare dati sulla salute di persone fisiche se necessario per adattare l'esecuzione di una misura d'intervento alla salute delle persone interessate. Può comunicare tali dati a terzi che partecipano all'attuazione della misura qualora ciò sia indispensabile per la sua esecuzione.

³ Il Consiglio federale designa i destinatari e i dati che possono essere comunicati.

II

L'atto normativo qui appresso è modificato come segue:

Legge del 18 marzo 2016³ sulle multe disciplinari

Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 7a

¹ È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:

a. in una delle seguenti leggi:

7a. legge del 17 giugno 2016⁴ sull'approvvigionamento del Paese

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 314.1

⁴ RS 531